

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco e nero «B», per prodotti delle classi 9 e 25 — Domanda di marchio comunitario n. 8483562

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Registrazione di marchio internazionale n. 401319 del marchio figurativo che rappresenta un dispositivo di ali spiegate con un disegno geometrico al centro, per prodotti delle classi 7, 9 e 14

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Automobile Association/UAMI — Duncan Petersen Publishing (Cartelle)

(Causa T-508/12)

(2013/C 26/126)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Automobile Association Ltd (St. Helier, Regno Unito) (rappresentante: N. Walker, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Duncan Petersen Publishing Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 12 settembre 2012, procedimento R 172/2011-3, e rinviare il caso all'UAMI per il riesame dello stesso; e

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Disegno del prodotto «cartelle» — registrazione di disegno comunitaria n. 1121404-0001

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la ricorrente fonda la propria domanda di dichiarazione di nullità della registrazione di disegno comunitaria ai sensi degli articoli 4 e 9 del regolamento n. 6/2002 del Consiglio

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

— violazione dell'articolo 8 del regolamento n. 6/2002 del Consiglio;

— violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 62 del regolamento n. 6/2002 del Consiglio; e

— violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo a), del regolamento n. 6/2002 del Consiglio.

Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Nanso Group (TEEN VOGUE)

(Causa T-509/12)

(2013/C 26/127)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: C. Aikens, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nanso Group Oy (Nokia, Finlandia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 17 settembre 2012, procedimento R 147/2011-4 e rigettare l'opposizione; e

— condannare l'opponente alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TEEN VOGUE», per prodotti, inter alia, della classe 25 — Domanda di marchio comunitario n. 3529476

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio in Svezia n. 126124 del marchio denominativo «VOGUE», per prodotti della classe 25; registrazione di marchio in Svezia n. 43934 del segno figurativo «VOGUE», per prodotti della classe 25; registrazione di marchio in Finlandia n. T 199 803 628 del marchio denominativo «VOGUE», per prodotti della classe 25; denominazione commerciale ausiliaria registrata «VO Gue»

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 21 novembre 2012 — Conrad Electronic/UAMI — Sky IP International (EuroSky)

(Causa T-510/12)

(2013/C 26/128)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Conrad Electronic SE (Hirschau, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier e A. Kramer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Sky IP International Ltd (Isleworth, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 settembre 2012, procedimento R 1183/2011-4;

— condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Eu-rosky» per prodotti della classe 9 — Domanda di marchio comunitario n. 4 539 896

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Sky IP International Ltd

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio nazionale e comunitario denominativo e figurativo «SKY» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 e 45

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 22 novembre 2012 — NCL/UAMI (NORWEGIAN GETAWAY)

(Causa T-513/12)

(2013/C 26/129)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NCL Corporation Ltd (Miami, Stati Uniti d'America) (rappresentante: avv. N. Grüger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), procedimento R 1014/2012-4, del 12 settembre 2012, e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso;

— in subordine, annullare la decisione impugnata relativamente ai servizi della classe 39: «Arranging of cruises (Organizzazione di crociere), Cruise ship services (Servizi di navi da crociera), Cruise arrangement (Organizzazione di crociera)» e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso;

— condannare il convenuto alle spese.